Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 9 GIUGNO 1977:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 26/1977. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali.

(6603)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

(*Decreto del Presidente della Repubblica* 18 *maggio* 1977)

Sono conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

MEDAGLIA D'ORO

Alla bandiera dell'Arma dei carabinieri. — In occasione di grave sommovimento tellurico, che aveva provocato la distruzione di interi centri abitati con numerosissime vittime ed ingentissimi danni, l'Arma dei carabinieri, fedele alle sue secolari tradizioni di assoluta dedizione al dovere e di generoso altruismo, offriva determinante contributo alla complessa e rischiosa opera di soccorso. Ufficiali, sottufficiali e carabinieri dei reparti territoriali e dei contingenti mobili fatti tempestivamente affluire in luogo, con il validissimo concorso delle unità speciali dell'Arma, pur nella drammatica situazione determinata dal reiterarsi di violente scosse, si prodigavano infaticabilmente in coraggiosi interventi, che consentivano il salvataggio di un gran numero di cittadini e recavano ai sinistrati la più valida assistenza morale e materiale, riscuotendo l'ammirazione e la riconoscenza unanime di autorità e popolazioni. — Friuli-Venezia Giulia, 6 maggio 1976-30 aprile 1977.

Alla bandiera dell'Arma del genio. — Fedele alle tradizioni di silente operosità e nel segno di una generosa solidarietà, al verificarsi del violento sisma tellurico che devastava la regione del Friuli, rispondeva al disperato appello delle sue popolazioni intervenendo tempestivamente sin dal primo momento e senza interruzione, con la quasi totalità degli uomini e dei mezzi disponibili nell'area epicentrica. Scavando e sgomberando macerie, riusciva a salvare numerose vite umane; realizzando immediati e complessi collegamenti rendeva possibili e più agevoli l'organizzazione dei soccorsi ed il contatto costante con le popolazioni colpite; montando rapidamente ponti metallici, ripristinava la viabilità su rotabili di vitale importanza; rimuovendo frane ingenti, permetteva il transito per località isolate; con la sistematica demolizione degli edifici irreparabilmente danneggiati, il puntellamento di quelli lesionati e l'organizzazione di tendopoli, creava possibili condizioni di vita ai sopravvissuti. Avuto successivamente l'incarico di provvedere, in tempi ristrettissimi, alla costruzione di prefabbricati per il provvisorio ricovero dei senza tetto, si sottoponeva a durissimi periodi di lavoro in zone isolate, impervie e fortemente innevate, riuscendo a portare a termine il programma alla scadenza prefissata. Meritava così l'ammirata riconoscenza di tutti i Friulani, ai quali infondeva rinnovata forza e fiducia per la ricostruzione della loro terra straziata. Friuli (province di Udine e Pordenone), 6 maggio 1976-31 marzo 1977.

(6011)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. **1060.**

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Saigon (ex Vietnam del Sud).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ambasciata d'Italia in Saigon (ex Vietnam del Sud) è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dal 29 aprile 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1977
Registro n. 437 *Esteri, foglio n.* 134

LEGGE 1° giugno 1977, n. 276.

Istituzione della carriera degli ufficiali marconisti e modifica delle piante organiche del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, ed integrati dalle leggi 7 gennaio 1974, n. 5, 16 febbraio 1974, n. 39, e 6 giugno 1975, n. 197, sono modificati come segue:

personale degli uffici: in aumento 248;
personale dell'esercizio: in riduzione 557.

Art. 2.

In correlazione con la variazione di cui al precedente articolo 1, i contingenti di posti delle seguenti carriere del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive variazioni, sono modificati come segue:

PERSONALE DEGLI UFFICI

Variazioni in aumento:

PERSONALE DI CONCETTO

Qualifiche	Posti
Segretario tecnico superiore di 1ª classe	22
Segretario tecnico superiore	99
Segretario tecnico	99

PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI

Qualifiche	Posti	
Applicato tecnico capo	71	
Applicato tecnico	48	
Totale variazioni in aumento		339

Variazioni in diminuzione:

PERSONALE DI CONCETTO

Qualifiche	Posti
Segretario superiore di 1ª classe	1
Segretario superiore	30
Segretario	32

PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI

Qualifiche	Posti	
Applicato	28	
Totale variazioni in diminuzione		91

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Variazioni in aumento:

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Ufficiali di coperta

Qualifiche	Posti
Comandante	14
Primo ufficiale navale	11
Ufficiale navale	27

Ufficiali di macchina

Qualifiche	Posti
Direttore di macchina	13
Primo ufficiale di macchina	12
Ufficiale di macchina	21

PERSONALE DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

Personale di coperta

Qualifiche	Posti
Nostromo	11
Carpentiere	6
Marinaio	120

Personale di macchina

Qualifiche	Posti	
Capo motorista	11	
Capo elettricista	12	
Motorista	75	
Elettricista	27	
Carbonaio	1	
Totale variazioni in aumento		361

Variazioni in diminuzione:

PERSONALE DI MANOVALANZA

Qualifiche	Posti
Manovale	903

Art. 3.

All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella categoria del personale dell'esercizio, gruppo degli ufficiali delle navi traghetto, sono inseriti, nell'ordine, le seguenti qualifiche ed organici:

UFFICIALI MARCONISTI

Qualifiche	Posti
Primo ufficiale marconista	6
Ufficiale marconista	12
Totale	18

In correlazione con la variazione di cui al comma precedente, il contingente di posti della qualifica di manovale è ulteriormente ridotto di 33 unità.

Art. 4.

La tabella *Q* del quadro n. 3 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituita dalla seguente:

Comandante;
Direttore di macchina;
Primo ufficiale navale;
Primo ufficiale di macchina;
Primo ufficiale marconista;
Ufficiale navale;
Ufficiale di macchina;
Ufficiale marconista.

Art. 5.

Al quadro n. 4 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alle qualifiche degli ufficiali delle navi traghetto è aggiunta, nell'ordine, la qualifica di ufficiale marconista.

Art. 6.

Il quadro n. 6 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come segue nella parte concernente gli ufficiali delle navi traghetto:

Promozioni per

Qualifica	Merito comparativo		Concorso interno per esame	
	Alle qualifiche	Anzianità minima	Alle qualifiche	Anzianità minima
Primo ufficiale marconista	—	—	Ispettore principale (3) (4) (5)	5
Ufficiale marconista	Primo ufficiale marconista	3	—	—

Art. 7.

Ad integrazione del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo di ufficio delle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista sono fissati, rispettivamente, in 60 e 25 anni.

Art. 8.

La sezione *C*) del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è integrata come segue nella parte concernente gli ufficiali delle navi traghetto:

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo
Primo ufficiale marconista	304	—	2.234.400
	265	5	1.947.750
Ufficiale marconista	245	—	1.800.750
	208	1	1.528.800

L'allegato 1 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, è integrato come segue nella parte concernente gli ufficiali delle navi traghetto:

QUALIFICA	Parametro	Importo annuo
Primo ufficiale marconista	304	1.070.000
	265	997.000
Ufficiale marconista	245	940.000
	208	940.000

Agli effetti della legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, concernente le competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il primo ufficiale marconista è equiparato al primo ufficiale navale e al primo ufficiale di macchina e l'ufficiale marconista all'ufficiale navale e all'ufficiale di macchina.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto è prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina; il possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legal-

mente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, per gli ufficiali marconisti; ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale ».

Al secondo comma dello stesso articolo 11, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente lettera:

« *b-bis*) per gli ufficiali marconisti, il certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio telegrafiche siano classificate di 1ª o 2ª categoria ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

I trecentotrentanove posti di organico, di cui al precedente articolo 2, portati in aumento nelle qualifiche delle carriere dei segretari tecnici e degli applicati tecnici sono riservati, nella prima applicazione della presente legge, all'inquadramento, nelle qualifiche previste dallo stesso articolo, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rivestito di una delle qualifiche degli uffici o dell'esercizio, che risulti utilizzato, alla data del 1° marzo 1975, per l'elaborazione elettronica dei dati alle dipendenze del servizio affari generali dell'Azienda stessa.

L'attribuzione della nuova qualifica è subordinata alla corrispondenza risultante dal « Quadro di equiparazione delle qualifiche del personale ai fini del cambio di qualifica » approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1971, n. 12109.

I dipendenti nei cui confronti sarà adottato il provvedimento di cui sopra conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessivamente maturata nella qualifica precedentemente posseduta ed il relativo trattamento economico sarà loro determinato sulla base di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 8 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, sostitutivo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Le norme di cui al precedente articolo 10 sono applicabili anche nei confronti di coloro che alla data del 1° marzo 1975 si trovano in posizione di aspettativa per servizio militare, semprechè in possesso, alla data di inizio di detta aspettativa, dei requisiti per l'inquadramento di cui alla presente legge.

Art. 12.

I posti delle qualifiche di segretario tecnico superiore di 1ª classe, segretario tecnico superiore e applicato tecnico capo che non venissero coperti con gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11, saranno disponibili, per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per gli avanzamenti, ai sensi della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive integrazioni e modifiche, del personale che abbia beneficiato degli inquadramenti stessi nonché di quello che, già rivestito di una delle qualifiche di cui alle variazioni in aumento del personale degli uffici previste dal precedente articolo 2, si trovi nelle condizioni di utilizzazione previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

Art. 13.

Sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di primo ufficiale marconista e di ufficiale marconista i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di pari livello e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato.

Gli inquadramenti sono subordinati al possesso della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente nonché del certificato di 1ª o 2ª classe di radiotelegrafista per navi e dell'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria.

Coloro i quali siano in possesso del solo certificato di 2ª classe di radiotelegrafista per navi, dovranno conseguire entro l'anno solare successivo a quello della delibera d'inquadramento, a pena di decadenza dallo stesso, il certificato di 1ª classe di radiotelegrafista per navi.

Gli inquadramenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono deliberati, a domanda degli interessati da prodursi entro trenta giorni dalla data suddetta, con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato, entro il limite dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica dal precedente articolo 3.

Per gli inquadramenti nella qualifica di ufficiale marconista si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nella qualifica di primo ufficiale marconista.

Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine di anzianità determinata con i criteri di cui all'articolo 63 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni.

I dipendenti inquadrati ai sensi del presente articolo conservano nella qualifica d'inquadramento l'anzianità maturata in quella di provenienza.

Agli inquadrati si applica, ove occorra, il disposto di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

Sono inquadrati nella qualifica di ufficiale marconista, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 13, i dipendenti di ruolo della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che rivestano qualifiche di livello inferiore e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti al servizio di manutenzione ed esercizio degli apparati radioelettrici a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato.

Gli inquadramenti sono disposti secondo l'ordine dato dal livello gerarchico della qualifica rivestita o, a parità di qualifica o di livello, dall'anzianità di qualifica o, in caso di ulteriore parità, dal numero delle giornate di prestazioni rese nelle funzioni di radiotelegrafista a bordo delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato, maturate nel periodo dal 1° gennaio 1952 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo del precedente articolo 13.

Art. 15.

Le eventuali eccedenze che, per effetto delle riduzioni di posti di cui all'articolo 2, si verificassero, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di segretario superiore di 1ª classe e di segretario superiore saranno riassorbite, rispettivamente, con la prima vacanza successiva alla suddetta data e nella misura di un sesto delle normali vacanze annue.

Le eventuali eccedenze che, per effetto delle riduzioni di posti di cui agli articoli 2 e 3, si verificassero, alla data medesima, nelle altre qualifiche graveranno invece sul limite delle assunzioni effettuabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.

La variazione in aumento del personale degli uffici di cui all'articolo 1 non si computa ai fini della determinazione del limite delle assunzioni effettuabili oltre organico ai sensi del sopra citato articolo 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE *6 giugno 1977*, *n.* **277.**

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association IDA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualità, a partire dal 1976, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di L. 102.399.277.500, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà, con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati nonché il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturate durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 128.000.000 e in L. 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — MORLINO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1977, n. **278.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in Monte San Giusto.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo 10 novembre 1975, integrato con due dichiarazioni una senza data e l'altra 15 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in Monte San Giusto (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1977, n. 279.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gregorio Magno, in Cagliari.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari 7 febbraio 1973, integrato con due dichiarazioni, una datata 29 ottobre stesso anno e l'altra 3 febbraio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Gregorio Magno, in frazione Pirri del comune di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1977, n. 280.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione alla denominazione dell'archidiocesi di Ancona e Numana.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione dei vescovi 5 luglio 1975, relativo alla modificazione della denominazione dell'archidiocesi di Ancona e Numana in quella di « Archidiocesi di Ancona ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, n. 281.

Delega al prefetto della provincia di Pistoia ad esercitare le facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sugli atti inerenti all'associazione « Gruppo ricerche storiche archeologiche », in Pistoia.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene delegato al prefetto della provincia di Pistoia l'esercizio della facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione « Gruppo ricerche storiche archeologiche », in Pistoia, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1977
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1975, con il quale è stato revocato il decreto 13 luglio 1974 per la parte relativa alla nomina di dieci rappresentanti, nei confronti dei quali è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso con ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, e sono stati nominati dieci membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1975 concernente la nomina del dott. Augusto Bargoni a membro del consiglio di amministrazione predetto in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana;

Considerato che il dott. Augusto Bargoni, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che, in sua sostituzione, l'organizzazione sindacale predetta ha designato il dott. Ugo Mantelli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Ugo Mantelli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Augusto Bargoni, dimissionario.

Il dott. Mantelli rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1977

LEONE

ANSELMI — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 240

(6012)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977.

Soppressione delle direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi di Ancona e di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 luglio 1914, n. 797, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1914, registro n. 105 Atti di Governo, foglio n. 114, con il quale venne istituita la direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1081, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1954, registro n. 81 Atti di Governo, foglio n. 102, con il quale fu istituita la direzione compartimentale delle coltivazioni dei tabacchi di Ancona;

Ritenuto, nell'interesse del servizio, di far luogo alla soppressione dei suddetti organi;

Visto l'art. 4 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;

Sentito il consiglio di aministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Le direzioni compartimentali delle coltivazioni tabacchi di Ancona e di Firenze sono soppresse.

Con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1928 citato nelle premesse, sarà provveduto all'aggregazione del territorio delle suddette direzioni alla circoscrizione territoriale di altre direzioni compartimentali delle coltivazioni tabacchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1977

LEONE

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1977
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 203

(5977)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di un aerogramma celebrativo del decennale della fondazione dell'Istituto italo-latino americano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1976, n. 457, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1976, di un aerogramma celebrativo del decennale della fondazione dell'Istituto italo-latino americano;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1397 del 15 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma celebrativo del decennale della fondazione dell'Istituto italo-latino americano, nel valore da L. 200.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca da grammi 50 per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia (cinque colori e vernice fluorescente).

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che comprende la sigla I.I.L.A. inserita in un anello costituito dalle bandiere dei paesi membri dell'Istituto italo-latino americano, la leggenda « ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO », le date « 1966 » e « 1976 », la parola « ITALIA » e la indicazione del valore, « L. 200 ».

In alto a sinistra, sono poste le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo rosso, « VIA AEREA » in verde e « PAR AVION » in chiaro su fondo verde.

La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario, in rosso.

La sezione centrale reca, in colore rosso, gli elementi relativi al mittente: « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. » e «(LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore è ricoperta da un fondino azzurro recante in chiaro la leggenda « ITALIA » ed una stella a cinque punte, ripetute a tappeto in senso orizzontale.

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza in due lingue e su due righe in colore rosso:

« È VIETATO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO ».

« IL EST DÉFENDU DE JOINDRE QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 41

(5888)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un aerogramma postale ordinario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1976, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° ottobre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un aerogramma postale ordinario da L. 200;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1397 del 15 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di un aerogramma postale ordinario, nel valore da L. 200.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta opacizzata, color paglierino, da grammi 50 per metro quadrato; formato chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: verde, rosso e vernice fluorescente.

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate, di cui la superiore è munita di tre lembi gommati per la chiusura.

La sezione principale reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, la cui vignetta è costituita da una composizione riproducente in rosso e verde la lettera « A » completata dalle leggende « ITALIA » in verde, « AEROGRAMMA » in chiaro e dal valore « L. 200 » in rosso.

Nella parte sinistra della stessa sezione principale, sono riportate la leggenda in chiaro « AEROGRAMMA » su fondo rosso, la leggenda « VIA AEREA » in verde e la leggenda « PAR AVION » in chiaro su fondo verde.

La sezione principale è completata da quattro righe punteggiate orizzontali, tre uguali e una più corta, per l'indirizzo del destinatario. Le punteggiate sono in colore rosso.

La seconda sezione, che ripiegata forma il verso dell'aerogramma, reca in colore rosso gli elementi relativi al mittente: « MITTENTE », seguito da linea punteggiata, « VIA » e « N° », seguiti da tratti di linea punteggiata; infine una ulteriore linea punteggiata opportunamente interrotta con, sotto, le indicazioni « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) ».

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza in due lingue e su due righe in colore rosso:

« È VIETATO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO ».

« IL EST DÉFENDU DE JOINDRE QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ».

La terza sezione risulta completamente bianca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1977
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 40

(5887)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1977.

Esportazione temporanea di merci verso i Paesi membri della C.E.E. su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto l'art. 202, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Atteso che il consiglio delle Comunità europee ha adottato la direttiva n. 76/119/CEE del 18 dicembre 1975 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo;

Considerata pertanto l'opportunità che al rilascio dell'autorizzazione alla temporanea esportazione verso i Paesi membri della Comunità economica europea sia provveduto dal capo della circoscrizione doganale competente, anche per le merci destinate a ricevere i trattamenti di cui ai punti *a*) e *d*) dell'art. 200 del citato testo unico;

Ritenuto il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del suindicato testo unico nella seduta del 14 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione alla temporanea esportazione è rilasciata dal capo della circoscrizione, ove trovasi la dogana che accetterà la dichiarazione doganale, per le merci destinate a ricevere in uno o più dei Paesi membri della Comunità economica europea i trattamenti di cui ai punti *a*) e *d*) dell'art. 200 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 febbraio 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(6132)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Modalità e condizioni relative allo scarico della temporanea importazione per equivalenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed in particolare l'art. 220, secondo comma;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 69/73/CEE del 4 marzo 1969 concernente il regime del perfezionamento attivo;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 75/349/CEE del 26 maggio 1975 relativa alle modalità della compensazione per equivalenza e dell'esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo;

Considerato che si rende opportuno stabilire modalità e condizioni per l'esecuzione dell'art. 187 del citato testo unico;

Ritenuto il parere espresso dal comitato consultivo di cui all'art. 221 del predetto testo unico nella seduta del 2 aprile 1976;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti ammissibili allo scarico per equivalenza ai sensi dell'art. 187, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico medesimo, debbono:

soddisfare alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea; ovvero

essere stati ottenuti da materie prime già vincolate al regime della importazione temporanea.

Qualora si tratti di prodotti ottenuti da materie prime già vincolate al regime di importazione temporanea, può essere consentito lo scarico, ancorchè i medesimi si trovino ad uno stadio incompleto del trattamento, a condizione che il trattamento subito costituisca una parte essenziale delle operazioni per le quali è stata concessa l'autorizzazione alla importazione temporanea.

Qualora lo scarico per equivalenza non sia previsto nella autorizzazione, esso può essere accordato, su richiesta motivata dell'interessato, dal capo della dogana dove devono avere inizio i trattamenti di cui al citato art. 176, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione medesima.

Art. 2.

I prodotti di cui al precedente articolo sono ammessi all'esportazione preventiva di cui all'art. 187, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, su richiesta motivata dell'interessato.

L'esportazione preventiva è accordata dal capo della circoscrizione doganale ove sono effettuate le formalità di riesportazione, nei casi in cui le merci da importare temporaneamente siano comprese negli elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 177, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) ed al primo comma dell'art. 178 del testo unico medesimo.

Quando l'esportazione preventiva riguardi prodotti ottenuti da materie prime vincolate al regime della temporanea importazione, l'autorizzazione può essere accordata anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione di importazione temporanea delle materie prime medesime.

Art. 3.

La richiesta presentata dall'interessato ai sensi del precedente art. 2 deve contenere le indicazioni relative alla natura, alla quantità ed al valore dei prodotti da presentare per l'esportazione preventiva, nonchè alla natura, alla denominazione tariffaria, alla qualità commerciale ed alla quantità delle merci che verranno importate temporaneamente.

Art. 4.

Il provvedimento con il quale è accordata l'esportazione preventiva ai sensi del precedente art. 2 deve contenere gli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 187 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione è fissato caso per caso in funzione delle esigenze specifiche.

Tale termine non può tuttavia superare:

mesi tre, ivi comprese eventuali proroghe, per le merci facenti parte di un sistema regolatore di prezzi nel quadro della politica agricola comune; nonchè per le merci di cui al successivo art. 5, lettera *d*), a meno che non sia diversamente disposto dai competenti organi delle Comunità europee;

mesi sei, prorogabili a dodici, per tutte le altre merci.

I termini di cui al precedente comma decorrono dalla data di accettazione della dichiarazione di riesportazione da parte della competente dogana.

Art. 5.

Il ricorso allo scarico per equivalenza di cui al precedente art. 1 è sempre accordato quando i prodotti ottenuti dai trattamenti non consentono di identificare, per la loro specie e per la loro qualità, se la materia prima impiegata è quella portata a scarico della temporanea importazione.

Il ricorso alla esportazione preventiva di cui al precedente art. 2 è sempre accordato, per le merci comprese negli elenchi ivi indicati, quando:

a) le condizioni di consegna rischino di non essere rispettate a causa del tempo occorrente per l'importazione delle materie prime e, se del caso, per l'effettuazione del trattamento previsto;

b) vi sia il rischio di difficoltà di trasporto, quali scioperi o boicottaggi, o di misure restrittive nei confronti dei prodotti in riesportazione nel Paese di destinazione;

c) le merci da importare temporaneamente siano destinate ad una impresa che ha un volume d'esportazione ridotto in rapporto alla sua produzione totale;

d) l'approvvigionamento delle merci da importare temporaneamente non possa effettuarsi che in determinati periodi, per motivi stagionali.

Art. 6.

Il ricorso allo scarico per equivalenza o alla esportazione preventiva è rifiutato quando possa comportare un vantaggio fiscale non giustificato.

Art. 7.

Le merci vincolate al regime di importazione temporanea per le quali viene effettuato lo scarico per equivalenza o quelle importate temporaneamente a seguito di una esportazione preventiva, acquistano, all'atto dello scarico medesimo, la posizione doganale delle materie prime dalle quali sono stati ottenuti i prodotti presentati allo scarico.

Art. 8.

L'importazione temporanea di merci a seguito dell'esportazione preventiva deve essere effettuata da colui a favore del quale è stato emesso il provvedimento di cui al precedente art. 2, o per suo conto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(6133)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali di Cesena a destinare al deposito di merci estere alcuni locali del proprio magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1968, 24 marzo 1970 e 29 aprile 1974, con i quali la S.p.a. Magazzini generali raccordati di Cesena è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Cesena, via Cavalcavia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 30 agosto 1976, con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata a destinare al deposito di merci estere, oltre che di merci nazionali e nazionalizzate, i locali del magazzino generale, contraddistinti, nelle planimetrie allegate alla stessa istanza, con i numeri 1, 3, 8, 9, 10, 16, 22, 23;

Vista la deliberazione n. 614 del 10 settembre 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati all'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali raccordati di Cesena è autorizzata a destinare al deposito di merci estere, oltre che di merci nazionali e nazionalizzate, i locali del magazzino generale esercitato in Cesena, via Cavalcavia, contraddistinti con i numeri 1, 3, 8, 9, 10, 16, 22, 23 nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 15.000.000 (quindicimilioni) a lire 20.000.000 (ventimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(5922)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica - E.F.I.M., e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1975, con il quale si è provveduto alla nomina, per la durata di un triennio, del collegio sindacale dell'E.F.I.M.;

Considerato che il dott. Antonio Di Giulio, sindaco supplente dell'E.F.I.M., in data 16 maggio 1977 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Di Giulio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Baldari, consigliere nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato sindaco supplente dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, in sostituzione del dott. Antonio Di Giulio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(5845)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini e ne è stato approvato il vigente statuto e 14 giugno 1974, n. 403, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1972, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974;

Ritenuto di dovere provvedere, ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'ente, al rinnovo del consiglio generale suddetto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, è composto come segue:

Avitabile dott. Amedeo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fiaccadori cons. leg. Giorgio, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Tura dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Russo dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Nardella dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Lazzari Sanzio e Cevoli Stefano, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

Arcangeli Gino, Diotallevi Ruggero, Giannini Glauco, Lazzari ing. Sanzio, Pruccoli Enzo, Sarti Gino e Torri Michele, in rappresentanza del comune di Rimini;

Giorgetti Tiziano, Righi Rino, Bianchini Aldo, Casali Giampiero, Amati Giovanni, Bianchini Sebastiano e Albini Aser, in rappresentanza dell'azienda autonoma di soggiorno di Rimini;

Bacchini Antonio, Benzi Antonio, Fantini Giorgio, Gardenghi Mauro, Gorini Luciano, Marzocchi cav. uff. Luciano e Vernocchi ing. Bruno, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Pari Mario, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Forlì;

Casadei Enrico, Arcangeli Alfredo e Semprini Antonio, in rappresentanza dei lavoratori.

Il consiglio generale resta in carica tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1977.

Ricostituzione del comitato di studio per i problemi del commercio e dell'associazionismo commerciale e dei relativi particolari problemi del Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto 2 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito per un biennio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato di studio per il commercio integrato e associato;

Considerata la necessità, allo scopo di contribuire alla realizzazione di una moderna rete distributiva, di approfondire ulteriormente l'esame dei problemi concernenti il settore del commercio integrato e associato, già iniziato dal comitato medesimo, elaborando nuove e concrete proposte in ordine alla loro soluzione;

Considerata la necessità, emersa nei precedenti lavori, che l'esame dei particolari problemi del commerciò integrato e associato sia esteso alla problematica dell'apparato distributivo in generale ed ai peculiari aspetti che tali due ordini di problemi vengono ad assumere nelle regioni del Mezzogiorno;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di apportare alcune modifiche alla precedente struttura del comitato allo scopo di conferirgli una maggiore funzionalità e competenza in vista delle ampliate finalità del medesimo, modificandone di conseguenza la denominazione;

Viste le designazioni delle amministrazioni, delle organizzazioni di categoria e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato di studio per i problemi del commercio e dell'associazionismo commerciale e dei relativi particolari problemi del Mezzogiorno, con il compito di procedere allo studio dei problemi riguardanti il commercio e lo sviluppo delle forme associative con particolare riferimento alla situazione nel Mezzogiorno.

Art. 2.

Il comitato è presieduto dal dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, o, in sua sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale della direzione medesima ed è composto come segue:

Nasi dott. Giovanni, capo dell'ufficio studi e ricerche;
Rizzo dott. Giuseppe, dirigente superiore;
Vercillo dott. Luigi, primo dirigente;
Gianino dott. Carmelo, primo dirigente;
Conti dott. Sergio, direttore capo aggiunto U.P.I.C.A.;
Mambelli dott. Attilio, direttore aggiunto di divisione,

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Spaziani dott. Enrico, ispettore capo aggiunto;
Cecchetti dott. Fernando, primo dirigente tecnico,

in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vecchione dott. Raffaele, dirigente superiore;
Serangeli dott. Pietro, primo dirigente,

in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Medio dott. Ernesto, direttore di divisione;
Mittiga dott. Silverio, direttore di sezione,

in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Florenzano dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Garozzo dott. Santo, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

Savini dott. Paolo, in rappresentanza dell'Associazione italiana delle grandi imprese di distribuzione al dettaglio;

Bompani Ezio, in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche;

Cuturi dott. Gian Ranieri, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Giannini Gianfranco, in rappresentanza dell'Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti;

Cardazzi rag. Luigi, in rappresentanza dell'Associazione nazionale unioni volontarie distribuzione associata.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del comitato di cui ai precedenti articoli in qualità di esperti i signori:

De Filippis dott. Francesco;
Lupo dott. Ernesto;
Sgrelli dott. Fausto;
Hermann dott. Paolo;
Bauchiero dott. Renzo;
D'Amico gr. uff. Franco;
Cottoni dott. Dino;
Salerno dott. Giovanni;
Savorè prof. Carlo;
Lugli prof. Giampiero;
Troisi dott. Alfredo.

Altre persone esperte nelle questioni da trattare possono essere invitate a partecipare, di volta in volta, ai lavori del comitato.

Art. 4.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dalla dott.ssa Maria Di Filippo, consigliere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5921)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società commerciale industriale Eurasiatica S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchi ricetrasmittenti di origine e provenienza Giappone la ditta Società commerciale industriale Eurasiatica di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 4.550.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3996221 del 12 marzo 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 26 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di settantasei giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 343599 del 15 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, come da istanza del 29 maggio 1976, la giustificazione addotta di mancanza di liquidità necessaria per il deposito vincolato 50% di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974 non è sufficiente a giustificare l'ulteriore ritardo fra il pagamento del suddetto deposito (avvenuto il 20 maggio 1974) e la data di sdoganamento della merce e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Società commerciale industriale Eurasiatica di Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma, nella misura del 5 % di Yen 4.550.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5934)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di grasso animale per uso industriale di origine e provenienza Australia, la ditta Mira Lanza S.p.a., via XII Ottobre, 1, Genova, ha effettuato pagamenti anticipati di Lgs. 8.922,19 e Lgs. 13.202 di cui ai modelli *B*-Import n. 2215291 del 6 aprile 1971 e n. 1637655 del 13 luglio 1970 rilasciati dalla Banca Passadore di Genova;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano del cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente le operazioni predette sono state accettate rispettivamente dalla dogana di Genova il 23 dicembre 1971 e il 13 ottobre 1970 con ritardi, quindi, di duecentotrentadue e sessantadue giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 880166 del 10 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, come da istanza del 23 giugno 1976, la merce era giunta a destino prima della scadenza dell'impegno, e la ditta interessata, nonostante la banca fidejubente le avesse notificato tale scadenza sollecitando la documentazione giustificativa per l'eventuale proroga, si è limitata a comunicare che la merce in questione era giacente allo stato estero, e che tali fatti non possono, neppure sotto le motivazioni fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità delle ritardate importazioni alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a di Genova, mediante fidejussione della Banca Passadore di Genova, nella misura del 5 % di Lgs. 8.922,19 e Lgs. 13.202 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5929)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dall'Enel, compartimento di Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di tubazioni di acqua di origine e provenienza Germania occidentale l'Enel, compartimento di Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato di D. M. 35.869 di cui al mod. *B*-Import n. 3765848 del 23 aprile 1975 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Brindisi il 2 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di otto mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 512873 del 3 marzo 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti le esigenze di carattere tecnico che avrebbero indotto l'ente in questione ad apportare modifiche agli originari tracciati delle condutture sono da considerare motivazioni di carattere aziendale e non di natura di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata all'Enel, compartimento di Napoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli, nella misura del 5% di D. M. 35.869 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio **1977.**

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di 81 balle di tessuto di cotone di origine e provenienza Brasile la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 43.650 di cui ai modelli *B*-Import n. 4042466 del 16 ottobre 1974, n. 4042537 del 21 novembre 1974 e numero 4042653 del 2 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 25 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di centouno, sessantasei e ventiquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 10 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato da difficoltà impreviste riscontrate nella lavorazione di uguali articoli precedentemente ricevuti e difficoltà finanziarie relative al deposito infruttifero, unitamente alla recessione ed alle difficoltà del mercato interno, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca, mediante fidejussione del Credito Varesino, sede di Saronno, nella misura del 5% di $ 43.650 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Sostituzione di un componente il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della predetta sezione;

Visti gli articoli 8 e 9 del vigente statuto della sezione medesima relativi alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il comitato esecutivo;

Visti i decreti interministeriali 14 novembre 1974 e 10 giugno 1976, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti del suddetto comitato;

Considerato che il dott. Giovanni Leva nominato, con il decreto ministeriale 14 novembre 1974, membro del comitato esecutivo in rappresentanza del Ministero del tesoro, è stato destinato ad altro incarico;

Decretano:

Il prof. Athos Bellettini è nominato componente il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del dott. Giovanni Leva destinato ad altro incarico.

Il predetto prof. Athos Bellettini scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del comitato esecutivo nominati con decreti 14 novembre 1974 e 10 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6156)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Sostituzione di un componente il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 292, la quale stabilisce, tra l'altro, che la predetta sezione assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale;

Visti gli articoli 7 e 8 del vigente statuto della sezione in parola, relativi alla composizione ed alle modalità di nomina del comitato esecutivo;

Visto il decreto interministeriale in data 12 giugno 1976, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti il comitato esecutivo della sezione di che trattasi;

Vista la lettera con la quale il prof. Ferdinando Ventriglia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del comitato esecutivo predetto, essendo stato destinato ad altro incarico;

Decretano:

Il dott. Giovanni Leva è nominato componente il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del prof. Ferdinando Ventriglia, dimissionario.

Il predetto dott. Leva scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del comitato esecutivo nominati con decreto del 12 giugno 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e con sede in Roma;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 292, la quale stabilisce, tra l'altro, che la predetta sezione assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale;

Visto l'art. 16 del vigente statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale della suddetta sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 16 febbraio 1977, con cui sono stati nominati gli attuali componenti il citato organo, tra i quali, il prof. Antonio Longo, su designazione dei partecipanti al fondo di dotazione della sezione;

Vista la lettera con la quale la ripetuta sezione ha comunicato che l'assemblea dei partecipanti ha designato quale sindaco effettivo, in rappresentanza dei partecipanti stessi, il dott. Mario Fornari, in sostituzione del predetto prof. Longo, dimissionario;

Decretano:

Il dott. Mario Fornari è nominato sindaco effettivo della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro, in rappresentanza dei partecipanti al fondo di dotazione della sezione stessa, in sostituzione del prof. Antonio Longo.

Il predetto dott. Fornari scadrà dalla carica unitamente agli altri sindaci nominati con il decreto in data 16 febbraio 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6155)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1977.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 1973, 2 febbraio 1974, 23 settembre 1974 e 13 agosto 1975, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il citato organo fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri per il prossimo quadriennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, i seguenti signori:

Parrillo prof. Francesco, designato dal Ministro per il tesoro;

Trioli avv. Raffaello, designato dal Ministro per il commercio estero;

Petrovich dott. Giuliano, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in rappresentanza delle categorie produttrici;

Boni dott. Piero e Paolucci dott. Salvatore, designati dal Ministro per il tesoro quali esperti in materia finanziaria e industriale;

Orlandi on. Flavio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Reggio dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Cima dott. Rinaldo, in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

De Vincolis dott. Alberto, in rappresentanza degli altri enti partecipanti al capitale dell'Istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1980 ed occorrendo, fino a quando entreranno in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(6154)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Modalità per l'esecuzione di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il sesto comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dalla citata legge, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro al fine di stabilire le modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante procedure automatizzate;

Decreta:

Art. 1.

Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, provvede il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata. Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'archivio anagrafico del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta, contengono, per ciascun ufficio delle imposte dirette ed, in ordine alfabetico nell'ambito di ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio, cognome, nome, luogo, data di nascita e numero di codice fiscale del contribuente, nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso e dell'importo da rimborsare. L'ammontare degli interessi, calcolati a norma dell'art. 44, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette fornisce agli uffici delle imposte competenti la lista delle partite di rimborso per le quali non sono disponibili i dati di cui al precedente comma e che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine, che rimangono escluse dalla procedura automatizzata.

I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 1, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal secondo comma dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato per ciascuna partita dal numero del vaglia cambiario di cui al successivo art. 6.

Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte, il periodo d'imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere nonché il numero delle partite comprese nello elenco.

Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che ne cura la distribuzione agli uffici destinatari.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.

Art. 3.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, ricevute entrambe le copie degli elenchi di cui al precedente articolo, controllano, con riferimento alla dichiarazione dalla quale origina il rimborso, la conformità dei dati anagrafici e contabili indicati negli elenchi e provvedono all'annotazione sulla dichiarazione degli estremi del rimborso.

In caso di mancata conformità dei dati di cui al precedente comma ovvero di rimborso già effettuato nonchè nell'ipotesi di dichiarazione dei redditi presentate oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ufficio provvede a depennare le corrispondenti partite dagli elenchi di rimborso ed a formare in duplice copia, una lista separata contenente gli estremi delle partite depennate. Provvede altresì a modificare in conseguenza sul frontespizio gli importi ed il numero delle partite incluse nell'elenco.

Gli originali degli elenchi di rimborso e delle liste di partite depennate sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce ed inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri.

Art. 4.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso e le liste di partite depennate, provvede alla rilevazione di queste ultime ed al controllo di quadratura tra gli importi originariamente inclusi negli elenchi medesimi e quelli conseguenti alle correzioni apportate dagli uffici.

In base al controllo effettuato il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento.

Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verrà data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, che provvederà al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validità ai fini del calcolo degli interessi.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette segnala altresì alla predetta sezione di tesoreria provinciale gli estremi delle partite depennate tramite l'invio su apposito supporto magnetico.

La Direzione generale delle imposte dirette, sulla base di apposito decreto del Ministro per le finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle im-

poste l'impegno della spesa ed il numero delle partite da rimborsare nonchè il contemporaneo pagamento autorizzando l'emissione dei relativi titoli, forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del terzo comma dell'art. 42-*bis* e del secondo comma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5.

La ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, unitamente alle liste delle partite depennate di cui al precedente art. 3, procede ai controlli previsti nell'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.

Art. 6.

La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.

A tal fine provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo dell'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'articolo 2 del presente decreto, previo aggiornamento dei supporti stessi sulla base della comunicazione effettuata dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette relativa alle partite depennate.

Procede quindi alla stampa dei vaglia cambiari di cui al primo comma, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, riportandovi altresì luogo e data di nascita del beneficiario.

Ciascun vaglia non può essere di taglio superiore a dieci milioni di lire; per rimborsi di ammontare superiore a tale somma saranno emessi più vaglia a favore dello stesso contribuente.

Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la sezione con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta cognome, nome e indirizzo del beneficiario nonché l'indicazione della causale del rimborso con riferimento al periodo di imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale la partita risulta inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia ed il numero di codice fiscale del contribuente. Dell'avvenuta spedizione la sezione darà notizia al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette mediante apposita comunicazione.

Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori o inesattezze che ne comportano la modificazione, lo restituisce all'amministrazione emittente secondo la vigente normativa.

Art. 7.

I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul cap. 3439, art. 12, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte presso il quale è stata presentata la dichiarazione da cui origina il rimborso per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(6285)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 agosto 1976, recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui contenitori, o sui relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, che prescrive l'uso di uno speciale contrassegno per il condizionamento di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale sono state emanate norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 27 agosto 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 agosto 1976, recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo, non denunciate ai sensi dell'art. 10, ovvero denunciate oltre i termini prescritti, non possono essere utilizzate nè commercializzate ».

Art. 2.

Le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al consumo, denunciati e registrati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale indicato nel precedente articolo, non possono essere utilizzati e commercializzati dalle imprese di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto oltre il 30 settembre 1977.

In caso di inosservanza delle disposizioni del precedente comma o della disposizione del terzo comma dell'art. 12 del predetto decreto si applica il secondo comma dello stesso articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6286)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, il quale prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che occorre provvedere alla disciplina della documentazione prevista dall'art. 2 della citata legge n. 31;

Decreta:

Art. 1.

Gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto debbono risultare da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una scheda conforme al modello allegato.

Le annotazioni di cui al comma precedente sono sostitutive della fattura di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Salvo il disposto di cui al successivo art. 5, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'art. 21 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 2.

Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività dell'impresa, dell'arte o della professione deve essere istituita una scheda mensile contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, anche la ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita I.V.A. del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché per i soggetti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Se non si tratta di imprese, società o enti, devono essere indicati in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome ed il cognome. Nell'ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la scheda deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.

All'atto di ogni rifornimento di carburante, il conducente del veicolo deve annotare sulla scheda:

1) il numero progressivo dell'annotazione;
2) la data del rifornimento;
3) il tipo e la quantità di carburante acquistato;
4) l'ammontare del corrispettivo comprensivo dell'imposta.

A margine di ogni annotazione l'addetto alla distribuzione di carburante deve apporre, per convalida, la propria firma e l'indicazione, anche a mezzo di apposito timbro, della ditta, denominazione o ragione sociale ovvero del nome e cognome se persona fisica, dell'esercente l'impianto di distribuzione, nonchè del luogo ove è ubicato l'impianto stesso.

Art. 3.

L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile deve essere registrato distintamente sul registro previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo a ciascun mese solare. L'imposta detraibile relativa alle anzidette operazioni è determinata con l'applicazione delle percentuali previste dall'art. 27, quarto comma, del detto decreto.

Art. 4.

Per la conservazione delle schede previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari ed agli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

ANNO 197 MESE DI .

ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
(D.M. . . . .)

(effettuati dalla ditta . . domicilio fiscale . . . partita IVA n. .
(via, n., località)

Veicolo a motore . . . .
(n di targa o di telaio)

Numero	DATA RIFORNIMENTO	CARBURANTI			SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE		
		Tipo	Quantità	Prezzo	Ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome	Località	Firma
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
			TOTALE . .	....			

(6287)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Riduzione della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, recante norme concernenti l'istituzione dell'obbligo di finanziamento in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976, recante norme concernenti l'aumento della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

La misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976, fissata al 50% con decreto ministeriale del 30 settembre 1976, viene ridotta al 25% della quota di pagamento posticipato.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 30 settembre 1976, concernente l'aumento della misura del finanziamento obbligatorio in valuta a fronte di crediti all'esportazione a breve termine istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1976.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vincenzo Panaro, vice console onorario di Spagna a Firenze.

(6032)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Tarò, vice console onorario di Spagna a Savona.

(6033)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Renato Bufardeci, vice console onorario di Spagna a Siracusa.

(6034)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Slavko Njegomir, console di Jugoslavia a Milano.

(6035)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vladimir Plecas, console di Jugoslavia a Trieste.

(6036)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Juan Alayza Rospigliosi, console generale del Perù a Genova.

(6037)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fernando Antonio Perriello, console di Argentina a Roma.

(6038)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Alberto Varni, console di Argentina a Napoli.

(6039)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Damian Wimpole, console di Australia a Messina.

(6040)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Philip W. Pillsbury Jr., console degli U.S.A. a Torino.

(6041)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Eugene E. Craighead, console degli U.S.A. a Milano.

(6042)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. J. Michael Cleverley, vice console degli U.S.A. a Milano.

(6043)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert R. La Gamma, console degli U.S.A. a Firenze.

(6044)

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Wilbur I. Wright, console degli U.S.A. a Firenze.

(6045)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 16 aprile 1977, l'istituto di studi superiori « Giuseppe Toniolo », in Milano, è autorizzato ad accettare la donazione disposta dai signori Benedetto Grossi ed Angela Paola Anelli, in favore dell'istituto sopradetto, consistente in un appartamento sito in Milano, in via Cuore Immacolato di Maria, 4.

(6083)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Preganziol e di Mogliano Veneto

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1662, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno segnato nel catasto del comune di Preganziol (Treviso), al foglio n. VII mappale 87 di mq 75 e nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso), al foglio n. VIII, mappale 322, di mq 80 della superficie complessiva di mq 155 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 1° dicembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6046)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casalfiumanese

Con decreto 1° dicembre 1976, n. 1912, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda sinistra del torrente Sillaro nella località S. Martino Pedriolo del comune di Casalfiumanese (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 58 (Ha 0.50.44), 59 (Ha 0.05.00), 95 (Ha 0.01.40), 96 (Ha 0.60.92), 99 (Ha 0.64.20), 108 (Ha 0.03.40) della superficie complessiva di Ha 1.31.36 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 dicembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6050)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del torrente Roné in comune di Portovaltravaglia

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1661, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del torrente Roné in comune di Portovaltravaglia (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 2230 della superficie di mq 143,46 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 maggio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5947)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati in comune di Casale sul Sile

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1625, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati resi disponibili in seguito ai lavori di rettifica dello scolo « Serva » in comune di Casale sul Sile (Treviso), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio V mappali 33 1/2 (Ha 0.00.10), 33 1/3 (Ha 0.02.40), 25 1/2 (Ha 0.02.00) e 25 1/3 (Ha 0.03.20) della superficie complessiva di Ha 0.07.70 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5943)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Antonio », in S. Pancrazio Salentino, in liquidazione.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il dott. Celestino Scarimboli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « *S. Antonio* », in *S. Pancrazio Salentino* (Brindisi), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto in data 8 settembre 1964, in sostituzione del dottor Angelo D'Oria.

(5938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 6 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,45	885,45	885,40	885,45	885,45	885,50	885,45	885,45	885,45	885,45
Dollaro canadese	840 —	840 —	841 —	840 —	839,25	840,10	840 —	840 —	840 —	840 —
Franco svizzero	356,67	356,67	356,70	356,67	356,80	356,68	356,67	356,67	356,67	356,65
Corona danese	147,24	147,24	147,20	147,24	147,20	147,25	147,24	147,24	147,24	147,20
Corona norvegese	168,80	168,80	168,80	168,80	168,80	168,82	168,80	168,80	168,80	168,80
Corona svedese	201,23	201,23	201,30	201,23	201,25	201,25	201,23	201,23	201,23	201,20
Fiorino olandese	359,47	359,47	359,60	359,47	359,82	359,45	359,47	359,47	359,47	359,45
Franco belga	24,554	24,554	24,56	24,554	24,55	24,55	24,554	24,554	24,554	24,55
Franco francese	179,12	179,12	179,05	179,12	179,15	179,11	179,12	179,12	179,12	179,10
Lira sterlina	1521,60	1521,60	1522 —	1521,60	1520,65	1521,65	1521,60	1521,60	1521,60	1521,60
Marco germanico	375,74	375,74	375,80	375,74	376 —	375,75	375,74	375,74	375,74	375,70
Scellino austriaco	52,72	52,72	52,73	52,72	52,75	52,74	52,72	52,72	52,72	52,70
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,92	22,97	22,93	22,95	22,97	22,97	22,97	22,95
Peseta spagnola	12,827	12,827	12,8250	12,827	12,80	12,82	12,827	12,827	12,827	12,82
Yen giapponese	3,215	3,215	3,2250	3,215	3,20	3,21	3,215	3,215	3,215	3,20

Media dei titoli del 6 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	79,875
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,075
» poliennali 7 % 1978	94,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,50
Dollaro canadese	840,20
Franco svizzero	356,685
Corona danese	147,245
Corona norvegese	168,815
Corona svedese	201,265
Fiorino olandese	359,50
Franco belga	24,560
Franco francese	179,110
Lira sterlina	1521,725
Marco germanico	375,745
Scellino austriaco	52,735
Escudo portoghese	22,95
Peseta spagnola	12,826
Yen giapponese	3,215

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina degli idonei del concorso, per esami e titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975, col quale le segreterie dei comuni di Bra (Cuneo) e Albignasego (Padova) sono state depennate dal novero delle sedi messe a concorso in conseguenza del richiamo in servizio dei rispettivi titolari in applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1975, con il quale è stata stralciata dalle sedi a concorso la segreteria del comune di Montalbano Ionico a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1976, con il quale si è proceduto all'assegnazione alle duecentosessanta segreterie comunali della classe seconda dei vincitori del concorso;

Visti i decreti ministeriali in data 8 settembre e 15 novembre 1976 e 26 gennaio e 14 aprile 1977, con i quali, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si è proceduto rispettivamente all'assegnazione di sessantadue, tredici, dodici e tredici segreterie comunali della classe seconda risultate vacanti ad altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Ritenuto che, per effetto di rinunce, decadenze o trasferimenti ad altre sedi di alcuni candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti sei segreterie comunali della classe seconda e che una settima sede (Rosolini) si è resa disponibile per effetto del decreto ministeriale in data 19 maggio 1977, col quale, a scioglimento della riserva espressa nei decreti ministeriali 27 aprile e 14 giugno 1976, è stata confermata l'esclusione dal concorso del dott. Michelangelo Aprile e si è dato atto della sua conseguente esclusione dalla nomina a segretario generale di 2ª classe e dall'assegnazione alla sede suindicata;

Considerato che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1976, n. 749, le predette sette sedi devono essere conferite ai candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 27 luglio 1974, in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 31 maggio 1977:

1) Barbieri Leonida: Scicli (Ragusa);
2) Trivelloni Mario: Rosolini (Siracusa);
3) Maccapani Dino: Codigoro (Ferrara);
4) Di Naro Giuseppe: Piazza Armerina (Enna);
5) Monea Luigi: Mottola (Taranto);
6) Porretta Salvatore: Francofonte (Siracusa);
7) Ciccodicola Pasquale: Caorle (Venezia).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe a decorrere dal 31 maggio 1977.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle province interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6063)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Gela.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Gela;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976, 5 aprile 1977, 12 aprile 1977 e 14 aprile 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Gela, nell'ordine appresso indicato:

1.	Martino Arcadio	punti	86,189	su 132
2.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
3.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
4.	Giglio Francesco	»	78,575	»
5.	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
6.	Porcile Luciano	»	78,000	»
7.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
8.	Florio Pietro	»	77,193	»
9.	Coco Vincenzo	»	76,071	»
10.	Marrapodi Luigi	»	75,806	»
11.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
12.	Imboldi Rocco	»	74,166	»
13.	Conte Antonio	»	73,835	»
14.	Labriola Antonio	»	70,350	»
15.	Amorese Arturo	»	70,232	»
16.	Carusi Agostino	»	70,109	»
17.	Ricotta Giovanni	»	69,822	»
18.	Armocida Elio	»	69,556	»
19.	Alfano Antonio	»	68,947	»
20.	Di Gilio Vito	»	68,603	»
21.	Cresta Primo	»	68,588	»
22.	Mammana Francesco	»	68,447	»
23.	Silvestri Leonardo	»	67,960	»
24.	Strano Giuseppe	»	67,526	»
25.	Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
26.	Patriarca Emilio	»	66,933	»
27.	Visone Aniello	»	66,845	»
28.	Colavolpe Antonio	»	66,837	»
29.	Mangione Francesco	»	66,595	»
30.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
31.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
32.	Bianchini Virginio	»	65,984	»
33.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
34.	Bova Antonino	»	65,400	»
35.	Passaretti Umberto	»	65,360	»
36.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	64,832	»
37.	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
38.	Ridolfo Francesco	»	64,592	»
39.	Marchica Mario	»	64,466	»
40.	Pesente Elio	»	64,326	»
41.	Trullo Antonio	»	63,032	»
42.	Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
43.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
44.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
45.	Di Martino Antonino	»	61,520	»
46.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
47.	Ruglioni Otello	»	61,119	»
48.	Trotta Carmine	»	61,060	»
49.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
50.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
51.	Gammaldi Mario	»	59,600	»
52.	Sancilio Cosmo	»	59,073	»
53.	Ceola Mario	»	58,862	»
54.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
55.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
56.	Camporesi Vittorio	»	57,466	»
57.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»

58. Malanga Lorenzo	punti	57,000	su 132
59. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
60. Santoro Pasquale	»	56,760	»
61. Callipo Gaetano	»	56,613	»
62. Magoni Beniamino	»	56,599	»
63. Famiglietti Giuseppe	»	56,050	»
64. Muriana Giuseppe	»	55,772	»
65. Patriarca Mario	»	55,520	»
66. Caccavale Antonio	»	55,269	»
67. Sanna Pio	»	53,766	»
68. Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
69. Bruno Carmelo	»	53,500	»
70. Tumeo Giuseppe	»	52,998	»
71. Spiezia Giovanni	»	52,866	»
72. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
73. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
74. Goria Marziale	»	51,472	»
75. Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1977

p. Il Ministro: DARIDA

(5613)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Piacenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 12 aprile 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	100,000	su 132
2. Pettinicchio Matteo	»	95,681	»
3. Pulli Italo	»	91,906	»
4. Di Stilo Rocco Orlando	»	90,110	»
5. Di Giovine Gaetano	»	87,181	»
6. Martino Arcadio	»	86,189	»
7. Marassi Fulvio	»	85,782	»
8. Vitale Giovanni	»	82,319	»
9. La Placa Cataldo	»	81,944	»
10. Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
11. Avolio Raffaele	»	80,000	»
12. Pacifici Luigi	»	79,877	»
13. Bartalena Valentino	»	78,594	»
14. Giglio Francesco	»	78,575	»
15. Porcile Luciano	»	78,000	»
16. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
17. Florio Pietro	»	77,193	»
18. De Pascale Mario	»	77,018	»
19. Travaglini Giuseppe	»	75,770	»
20. Lauletta Angelo	»	75,454	»
21. Tarella Domenico	»	75,313	»
22. Panuccio Rocco	»	75,079	»
23. Coco Vincenzo	»	75,071	»
24. Ventriglia Giovanni	»	75,004	»
25. Marrapodi Luigi	»	74,806	»
26. Lagorio Briano	»	74,500	»
27. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
28. Conte Antonio	»	73,835	»
29. Mazzella Claudio	»	73,313	»
30. Filippi Davide	»	71,275	»
31. Ferrari Pietro	»	70,796	»
32. Bertoni Peppino	punti	70,746	su 132
33. Labriola Antonio	»	70,350	»
34. Amorese Arturo	»	70,232	»
35. Mazzini Libero	»	70,189	»
36. Carusi Agostino	»	70,109	»
37. Boninsegna Gilberto	»	70,000	»
38. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
39. Circosta Lorenzo	»	69,676	»
40. Di Gilio Vito	»	69,603	»
41. Armocida Elio	»	69,556	»
42. Silvestri Leonardo	»	68,960	»
43. Alfano Antonio	»	68,947	»
44. Recchia Ezio	»	68,927	»
45. Cresta Primo	»	68,588	»
46. Mammana Francesco	»	68,447	»
47. Sanna Francesco	»	68,077	»
48. Patriarca Emilio	»	67,933	»
49. Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
50. Pompeo Luigi	»	67,650	»
51. Perfetti Luigi	»	67,627	»
52. Strano Giuseppe	»	67,526	»
53. Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
54. Visone Aniello	»	66,845	»
55. Mangione Francesco	»	66,595	»
56. Ferraro Calogero	»	66,463	»
57. Stenghele Giuseppe	»	66,462	»
58. Liberti Gennaro	»	66,408	»
59. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
60. Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
61. Bianchini Virginio	»	65,984	»
62. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
63. Bondioni Pietro	»	65,752	»
64. Mita Antonio	»	65,691	»
65. Falciglia Antonino	»	65,652	»
66. Bova Antonino	»	65,400	»
67. Passaretti Umberto	»	65,360	»
68. Belleri Giacomo	»	65,293	»
69. Paoluzzi Remoc	»	65,219	»
70. Monti Giovanni	»	64,816	»
71. Zagordo Cosimo	»	64,778	»
72. Bartalena Piero	»	64,639	»
73. Ridolfo Francesco	»	64,592	»
74. Pesente Elio	»	64,326	»
75. Frisullo Vincenzo	»	63,536	»
76. Trullo Antonio	»	63,032	»
77. Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
78. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
79. Pace Antonino	»	62,500	»
80. Marconi Giuseppe	»	62,472	»
81. D'Ignazio Pasquale	»	62,348	»
82. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
83. Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
84. Casamento Teodoro	»	61,488	»
85. Tosolini Renzo	»	61,132	»
86. Ruglioni Otello	»	61,119	»
87. Trotta Carmine	»	61,060	»
88. Faillace Peppino	»	60,926	»
89. Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
90. Carretta Eligio	»	60,781	»
91. Molinaroli Felice	»	60,620	»
92. Fenu Italo	»	60,190	»
93. Ugatti Enzo	»	59,748	»
94. Sancilio Cosmo	»	59,073	»
95. Ceola Mario	»	58,862	»
96. Gammaldi Mario E.	»	58,600	»
97. Faedda Silvio	»	58,000	»
98. Saladino Giovanni	»	57,932	»
99. Nitti Gabriele	»	57,905	»
100. Magoni Beniamino	»	57,599	»
101. Zaffanella Aldo	»	57,538	»
102. Ipprio Ilario	»	57,480	»
103. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
104. Camporesi Vittorio	»	57,466	»
105. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
106. Cavalli Costantino	»	57,000	»
107. Mura Francesco	»	56,822	»
108. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
109. Santoro Pasquale	»	56,760	»
110. Callipo Gaetano	»	56,613	»
111. Graziani Franco	»	55,866	»
112. Muriana Giuseppe	»	55,772	»

113. Ladogana Raffaele	punti	55,532	su 132
114. Patriarca Mario	»	55,520	»
115. Caccavale Antonio	»	55,269	»
116. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
117. Glori Italico .	»	54,280	»
118. Sanna Pio	»	53,766	»
119. Notargiacomo Manlio .	»	53,666	»
120. Bruno Carmelo	»	53,500	»
121. Tumeo Giuseppe .	»	52,998	»
122. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
123. Ferrante Pietro	»	51,032	»
124. Goria Marziale	»	50,472	»
125. Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5854)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cuneo;

Visti i decreti ministeriali in data 14 dicembre 1974 e 9 maggio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Marino Oreste . .	punti	87,546	su 132
2. Seclì Ernesto .	»	84,500	»
3. Azzi Palmiro .	»	75,881	»
4. Boianelli Fernando	»	73,490	»
5. Orlando Zon Italo .	»	71,936	»
6. Mele Marcello .	»	68,870	»
7. Piceno Emerigo	»	68,209	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5853)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 34-35 del 19-26 agosto 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1976, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 81, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1976, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 82, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(5898)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 34-35 del 19-26 agosto 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1976, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 120, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1974.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 23 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1976, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 121, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(5896)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 30-31 del 22-29 luglio 1976, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 46, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1975.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 47, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso predetto.

(5897)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica, ad un posto di commesso nel ruolo del personale ausiliario dell'Istituto nazionale di geofisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che presso l'albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica è affissa la graduatoria generale di merito e la dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica, ad un posto di commesso nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici della carriera ausiliaria dell'Istituto nazionale di geofisica.

(5852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a nove posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

In data 16 maggio 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 5 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a nove posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975.

(5850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Enna.

Il medico provinciale rende noto che con decreto n. 1922 del 28 aprile 1977, sono stati riaperti i termini per la partecipazione al concorso a posti di medico e ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1975 nei sottoindicati comuni della provincia:

Medico condotto:

comuni di: Agira, Aidone, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Sperlinga, Aidone, Valguarnera.

Ostetrica condotta:

comuni di: Assoro, Cerami, Enna, Nicosia (due posti), Nissoria, Valguarnera.

Ai posti di medico condotto di cui sopra è stato inoltre aggiunto quello relativo alla 2ª condotta del comune di Assoro.

Il nuovo termine per la presentazione delle istanze scade il 10 settembre 1977.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel precedente decreto n. 1316 del 6 maggio 1976.

(5727)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 242 del 23 febbraio 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto vacante in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 3441 del 18 ottobre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice e constatata la regolarità degli stessi;

Considerata la necessità di approvare la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Fini Dino	punti	55,5550	su 100
2. Poggi Renzo	»	47,2100	»
3. Bernaccino Carlo	»	46,3400	»
4. Bruzzi Gian Franco	»	45,6400	»
5. Ranza Francesco	»	45,4200	»
6 Sichel Giulio	»	45,4025	»
7. Regè Stefano	»	45,2625	»
8. Brigada Gianpiero	»	44,8400	»
9. Rodighiero Giovanni	»	44,3750	»
10. Pepe Luigi	»	43,3475	»
11. Baudo Alfredo	»	43,1925	»
12. La Guzza Francesco	»	42,8225	»
13. Torricelli Ernesto	»	39,6400	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 16 maggio 1977

Il medico provinciale inc.: PASQUALUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1766 del 16 maggio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1975;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del vincitore del predetto concorso;

Viste le domande di partecipazione dei candidati e tenuto conto della sede chiesta nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Fini Dino: Agazzano;
2) Poggi Renzo: cons. Cerignale-Cortebrugnatella;
3) Bernaccino Carlo: Gazzola;
4) Bruzzi Gian Franco: Farini d'Olmo, 1ª condotta;
5) Ranza Francesco: Farini d'Olmo, 2ª condotta;
6) Sichel Giulio: Fiorenzuola d'Arda;
7) Regè Stefano: Morfasso;
8) Brigada Gianpiero: Coli;
9) Rodighiero Giovanni: Ferriere, 1ª condotta;
10) Pepe Luigi: Ferriere, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 16 maggio 1977

Il medico provinciale inc.: PASQUALUCCI

(5726)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(6103)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale (addetto all'attività di gastroenterologia);

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(6098)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermosifilopatia, capo della sezione autonoma di dermatologia vasculodipendente;

un posto di aiuto di dermatologia, capo della sezione autonoma di dermatologia correttiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(6097)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(6100)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI VENTIMIGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(6101)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (medico-chirurgo), presso lo stabilimento di Scansano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(6102)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(6099)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(6104)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato A)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato A).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(6105)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1977, n. 13.

Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di cui all'art. 56, lettere *b*), *g*), *l*), dello statuto, la Regione favorisce con la concessione di contributi finanziari, l'impianto di insediamenti produttivi artigianali e industriali di piccole e medie dimensioni nell'ambito dei piani comunali di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

I contributi sono concessi ai comuni e loro consorzi dotati di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, per:

a) la formazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, in base all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) l'acquisizione, tramite esproprio, a norma del titolo II della legge statale citata, delle aree comprese nei piani di cui alla lettera *a*);

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per l'attrezzatura delle aree espropriate.

I contributi di cui alla lettera *a*) sono concessi una sola volta nella misura e con i criteri fissati negli articoli successivi.

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono concessi una sola volta nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e costituiscono un fondo a disposizione dei comuni e loro consorzi con specifica destinazione per l'attuazione dei piani.

Per la parte di spesa ammissibile, relativa all'acquisizione e alla attrezzatura di aree da utilizzare mediante diritto di superficie, possono essere concessi, per l'attuazione del piano pluriennale. contributi integrativi del fondo di cui al precedente comma, nei limiti della spesa, non recuperata.

Art. 3.

I comuni e loro consorzi che utilizzano i contributi regionali di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2, devono cedere a titolo oneroso le aree in proprietà o in concessione, previa stipula della convenzione di cui al comma ottavo dello art 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La convenzione, oltre agli elementi di cui alla legge sopra richiamata, deve espressamente prevedere la risoluzione dello atto di cessione o concessione nel caso di destinazione delle aree per uso diverso a quello fissato nella convenzione stessa.

Art. 4.

Possono godere dei contributi di cui alla presente legge i comuni nel cui territorio non siano previsti agglomerati industriali dai piani regolatori generali dei consorzi per le aree ed i nuclei di industrializzazione.

Art. 5.

I comuni e loro consorzi che intendono godere dei contributi di cui al precedente art. 2, lettera *a*), devono deliberarne la richiesta congiuntamente alla decisione di volere adottare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e la domanda deve essere presentata alla Regione - assessorato alla promozione industriale, entro il 30 settembre di ciascun anno.

La Regione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per la fornitura del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, provvede alla concessione del contributo, calcolato:

1) in rapporto diretto:

a) alla superficie interessata dal piano;

b) alla popolazione residente;

c) all'indice di emigrazione;

2) in rapporto inverso:

a) al numero degli addetti nei settori artigianali e industriali,

b) alla superficie territoriale del comune;

3) sulla base di ogni altro elemento dal quale si può desumere un possibile o potenziale incremento del settore artigianale e industriale.

Art. 6.

I comuni e loro consorzi che intendono godere dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 devono farne richiesta alla Regione - assessorato alla promozione industriale, entro il 30 settembre di ogni anno.

La domanda deve essere proposta sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani deliberati e deve indicare:

a) per l'acquisizione delle aree: la superficie da espropriare; la natura agraria della stessa; l'entità dell'indennità da pagare calcolata sulla base delle tabelle U.T.E. di cui all'art. 16, della legge 22 ottobre 1971, n. 865; l'entità delle spese generali, il tipo di iniziativa da insediare;

b) per le opere di urbanizzazione: le opere da realizzare in rapporto all'attrezzatura delle aree di cui alla precedente lettera *a*); il preventivo di massima per ciascuna opera; l'importo della spesa per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo

Alla domanda deve essere allegato: l'estratto dello strumento urbanistico con l'esatta localizzazione delle aree e delle opere da realizzare.

Le opere di urbanizzazione finanziabili con la presente legge, sono quelle definite all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847

Alle richieste di contributo integrativo di cui al quarto comma del precedente art. 2 deve essere allegata la documentazione concernente il mancato recupero a medio termine delle spese sostenute e copia delle convenzioni di concessione stipulate.

Art. 7.

La giunta regionale istruisce le domande presentate dai comuni e loro consorzi, e propone entro il 30 novembre di ciascun anno alla commissione consiliare competente il programma di ripartizione dei fondi disponibili e quello degli interventi.

Nella predisposizione del programma dei comuni e loro consorzi da ammettere a contributo, hanno priorità:

1) i comuni rientranti nelle zone omogenee di cui alla legge regionale del 29 gennaio 1974, n. 4;

2) i comuni rientranti nelle zone particolarmente depresse di cui all'art. 10, comma quinto, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Sono comunque prioritarie le richieste di contributo riguardanti gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2 avanzate dai comuni e loro consorzi nei quali sono in atto documentate iniziative imprenditoriali.

Nell'ambito della categoria di cui al precedente comma e qualora gli stanziamenti non fossero sufficienti sarà riconosciuta la preferenza tra i diversi interventi secondo i seguenti criteri: utilizzazione di risorse locali, livello occupazionale, validità tecnico-economica, rapporto capitali addetti, tempi di realizzazione.

Art. 8.

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 6 la giunta regionale può proporre la concessione di contributi per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 2, a comuni e loro consorzi nei quali è possibile in tempi immediati realizzare impianti produttivi.

In tal caso la giunta regionale delibera la concessione dei contributi documentandone l'urgenza, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 9.

A seguito dell'approvazione del programma di cui al precedente art. 6 e delle proposte di cui al precedente art. 7, la giunta regionale provvede alla erogazione dei contributi con le seguenti modalità:

a) per l'elaborazione dei piani:

100 per cento dopo trenta giorni dalla data di adozione dello strumento urbanistico;

b) per l'esproprio delle aree:

100 per cento all'atto dell'emissione del decreto di esproprio;

c) per le opere di urbanizzazione:

30 per cento al momento della presentazione dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

40 per cento alla dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno due terzi della precedente erogazione;

il rimanente 30 per cento a collaudo approvato in base agli atti di contabilità finale.

Art. 10.

Per l'approvazione, l'attuazione e il collaudo delle opere finanziate con la presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, i termini del 30 settembre e del 30 novembre per la presentazione delle richieste da parte dei comuni e loro consorzi e della giunta regionale del programma di finanziamenti da concedere, sono modificati rispettivamente a trenta e a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale.

Art. 12.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e per ciascuno degli esercizi successivi.

Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di eguale importo dal fondo iscritto al capitolato 19600 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo « Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione » e trasferimento dell'importo stesso al cap. 15800, già iscritto per memoria al titolo II, sezione II, rubrica 9, con la denominazione « Contributi ai comuni e loro consorzi, nonchè alle comunità montane diretti a favorire gli insediamenti produttivi ».

Le disponibilità su detto capitolo saranno utilizzate nello esercizio 1977 in relazione alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, e successive modificazioni.

Gli oneri relativi agli esercizi futuri faranno carico al corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 aprile 1977

FERRARA

(5138)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1977, n. **21.**

Finanziamento dei corsi previsti dagli articoli 13, 24 e 45 e rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 2 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINANZIAMENTO DEI CORSI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 13, 24 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 44 milioni, di cui lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito - al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 750 con la denominazione: « Spese e finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell'ambito delle biblioteche pubbliche, per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell'ambito dei musei pubblici » e con lo stanziamento complessivo di lire 44 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 22 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 44 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n 2 - beni ambientali e culturali - partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 45, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 16 milioni, di cui lire 8 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria IV, il cap. 633 con la denominazione: « Spese e finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per archivisti » e con lo stanziamento complessivo di lire 16 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 8 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 16 milioni, di cui lire 8 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 29 e 51 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e limitatamente all'esercizio 1977, le domande volte ad ottenere i finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui ai precedenti articoli dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 46, 47, 48, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980 la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria XI, il cap. 5063 con la denominazione: «Sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di province, comuni e di altri enti e istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ai predetti archivi, nonchè spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5.

Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976 n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito, al titolo II - sezione II - rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - categoria XI, il cap. 5064 con la denominazione: «Contributi a favore di province, comuni e altri enti e istituzioni pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico archeologico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione, nonchè spese per l'acquisto di opere d'arte di riconosciuto pregio» e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 210 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 2 - beni ambientali e culturali - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo III

NORMA TRANSITORIA

Art. 6.

E' sospesa, non oltre l'esercizio 1978, l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.

La misura delle sovvenzioni previste dal citato articolo è comunque determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione e, per quanto riguarda le biblioteche già in funzione, in primo luogo della loro attività e in secondo luogo degli stanziamenti degli enti locali e della popolazione dei singoli comuni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 maggio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1977, n. 22.
Anticipazione dei contributi assegnati dalla Comunità economica europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali dei comuni e consorzi colpiti dal terremoto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 2 maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e ai comuni che realizzano infrastrutture tecniche e servizi con i contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, e dalla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità economica europea, l'anticipazione del contributo comunitario con le modalità e i termini previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni.

Tale anticipazione verrà recuperata mediante rimborso della Comunità economica europea sul fondo dalla stessa all'uopo istituito.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'articolo precedente è autorizzata, per gli esercizi 1977-80, la spesa complessiva di lire 2,5 miliardi di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XIII, il cap. 6671 con la denominazione: «Anticipazione ai consorzi ed ai comuni colpiti dal terremoto dei contributi della Comunità economica europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali» e con lo stanziamento complessivo di lire 2,5 miliardi per gli esercizi 1977-80, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'articolo precedente.

Di conseguenza, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per lo esercizio 1977 viene istituito, al titolo III - rubrica n. 1 - categoria XVI, il cap. 908 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai consorzi ed ai comuni sui contributi della Comunità economica europea per infrastrutture tecniche e servizi in zone industriali» e con lo stanziamento complessivo di lire 2,5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 maggio 1977

COMELLI

(5502)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771560)